



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Davide Raffaini
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Daniele Nora

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 52 del 22/11/2021

Esonero contributivo per l'assunzione di donne cd. svantaggiate.

L'Inps con il messaggio n. 3805 del 5 novembre 2021, ha fornito le modalità operative per l'utilizzo dell'esonero contributivo previsto dalla Legge n. 178/2020 (cd. Legge di Bilancio 2021) per favorire l'occupazione di donne svantaggiate.

L'incentivo introdotto dalla Legge di Bilancio, prevede l'esonero totale dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi, compreso il premio Inail, a carico dei datori di lavoro che assumono donne appartenenti a categorie svantaggiate o trasformano rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Per il **biennio 2021-2022** l'esonero contributivo è riconosciuto nel limite massimo di 6.000 euro annui. In caso di lavoratori a tempo parziale, l'importo dell'incentivo è ridotto in proporzione alle ore effettive di lavoro.

A decorrere dall' **11 novembre 2021**, limitatamente alle assunzioni-trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021, i datori di lavoro avranno la possibilità di presentare domanda di autorizzazione all'Inps, attraverso il Cassetto Previdenziale.

Potranno fare domanda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo. Restano escluse le Pubbliche Amministrazioni e le imprese del settore finanziario.

Per beneficiare dell'esonero il datore di lavoro sarà tenuto a trasmettere una comunicazione preventiva, on-line all'Inps utilizzando il modulo "92-2012", presente all'interno del Cassetto Previdenziale. Per ogni evento oggetto di incentivo (assunzione, proroga o trasformazione) si rende necessaria una singola e nuova comunicazione.

L'incentivo in parola è concesso nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal Quadro semplificato di aiuti "Temporary Framework" (art. 1, comma 18, L. 178/2020), ed è stato autorizzato definitivamente dalla Commissione Europea, limitatamente per l'anno 2021, data di scadenza dell'attuale comunicazione. Per l'anno 2022 sarà necessario attendere una nuova autorizzazione da parte della commissione.

Requisiti soggettivi della lavoratrice

Alla luce delle nuove interpretazioni fornite dall'Inps, hanno diritto a beneficiare dello sgravio contributivo:

- **le donne con età anagrafica di almeno cinquant'anni, che risultino disoccupate da oltre 12 mesi;** a tal fine ricordiamo che vengono definiti disoccupati i soggetti privi di impiego, che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego;
- **le donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea.** Il requisito dell'età e della residenza deve essere posseduto al momento dell'accesso all'agevolazione ovvero alla data di assunzione o della trasformazione a tempo indeterminato;
- **le donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che svolgono attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere;**
- **le donne di qualsiasi età prive di un rapporto di lavoro subordinato, retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti** nel territorio dello Stato.

Tipologie contrattuali e durata dell'esonero

I datori di lavoro hanno diritto all'esonero nei seguenti casi:

- assunzione con contratto a tempo indeterminato, il beneficio avrà una durata di 18 mesi dalla data di assunzione;
- assunzione con contratto a tempo determinato, la durata dell'esonero è pari a 12 mesi dalla data di assunzione, l'incentivo spetta anche in caso di proroga del contratto, fermo restando la durata di 12 mesi complessivi di beneficio;
- trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, in questo caso il beneficio avrà una durata complessiva di 18 mesi, con decorrenze dalla data di assunzione o dalla data di trasformazione se il contratto a tempo determinato non era agevolato.

Sono esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, per i quali è già prevista l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria ed il contratto di lavoro domestico che rimane escluso a causa della discontinuità che caratterizza questo tipo di rapporto di lavoro.

Cumulo

Nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, è possibile il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, l'Inps ha precisato che nel caso in cui l'incentivo risulti cumulabile con un'altra agevolazione, per l'applicazione



dell'ultimo esonero, è necessario rispettare la sequenza temporale delle norme approvate, applicando la contribuzione solo sulla parte residuale.

Condizioni

Per poter accedere al beneficio il datore di lavoro deve rispettare, oltre alle condizioni generali previste dall' art. 31 D. Lgs 150/2015 e art. 1, cc. 1175 – 1176, L. 296/2006, anche le condizioni previste da art. 1 cc. 17 -18, L. 178/2020 ovvero registrare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese, e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i lavoratori a tempo parziale la misura il calcolo è effettuato in proporzione alle ore stabilite nel contratto di lavoro.

Nell'operare la valutazione dell'incremento occupazionale si deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi l'assunzione e non quella stimata al momento dell'assunzione stessa. Nel caso in cui al termine dell'anno successivo a quello dell'assunzione l'incremento occupazionale netto non si sia verificato, l'azienda è tenuta alla restituzione delle quote già godute. L'esonero spetta comunque nel caso in cui l'incremento non si sia verificato a seguito e a causa di dimissioni volontarie, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Rientrano nel calcolo i contratti a tempo determinato e indeterminato, anche quelli a scopo di somministrazione; ne rimangono esclusi i contratti di lavoro occasionale e i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti.

La misura spetta nel rispetto delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, c.d. *Temporary Framework*.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati